

STATUTO DELLA “BANDA CITTÀ DI MONSELICE”.

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituita in Monselice (Pd) l'Associazione “BANDA CITTÀ DI MONSELICE” con sede in via Solario n. 3.

ART. 2

Scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

- a) favorisce l'educazione e la formazione musicale dei giovani e allo scopo promuove corsi, seminari, stage;
- b) presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati che ne richiedano la presenza;
- c) organizza manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, mostre, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, ricerche e tutto ciò che possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, con particolare riguardo a quelli locali;
- d) collabora con Istituzioni, Enti ed Associazioni, specialmente di volontariato.

ART. 3

Durata

Il giorno 22 marzo 2015 è stato redatto nuovo statuto con riferimento al precedente effettuato in data 1 gennaio 1983. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4

Soci

Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 5

Domanda di ammissione

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minore, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

ART. 6

Diritti dei soci

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle attività secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minore all'atto della prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

ART. 7

Vincoli

- a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
- b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
- c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

ART. 8

Decadenza dei soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio (La delibera di espulsione deve

essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto);

c) per scioglimento dell'Associazione.

ART. 9

Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

ART. 10

Funzionamento dell'assemblea

a) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

b) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

c) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

d) Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

ART. 11

Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Per i soci minorenni è possibile la presenza di un genitore, che non ha diritto di voto. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 12

Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto, anche informatico, inviato ai soci con indicati, il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Validità assembleare

Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa mezz'ora dall'orario fissato l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 14

Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali

deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 15

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da 11 membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale scritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 16

Dimissioni

Il Consiglio verrà rinnovato prima della scadenza naturale qualora per effetto di dimissioni o decadenza, gli eletti di prima nomina risultino inferiori al 50%.

ART. 17

Compiti del consiglio direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- c) redigere il regolamento dell'Associazione;
- d) curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- e) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- f) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
- g) nominare il Direttore artistico;

- h) nominare il Maestro, che partecipa alle riunioni del Direttivo con mero potere consultivo;
- i) nominare un eventuale presidente onorario senza diritto di voto.

ART. 18

Il presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

ART. 19

Il vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 20

Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 21

Direttore artistico

La direzione artistica dell'associazione musicale è affidata, secondo le modalità previste dall'art. 17, a un esperto musicale che ha la responsabilità di tutti gli aspetti della programmazione e dell'attività musicale, rispondendone direttamente al Consiglio direttivo.

ART. 22

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti, erogazioni liberali e donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 23

Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 24

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 25

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.